

Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici in capo al dipendente

Il rimborso chilometrico, generalmente, non è soggetto a tassazione in capo al dipendente, poiché tale rimborso non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell'impresa.

Premettendo che per trasferta si intende lo spostamento del dipendente dalla propria abituale sede di lavoro, verso un altro luogo, al fine di svolgere l'attività lavorativa, è necessario separare l'ipotesi in cui il dipendente effettua la trasferta di lavoro al di fuori del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, da quella svolta all'interno dello stesso Comune:

- nel primo caso è previsto il regime di non imponibilità;
- nel secondo, invece, l'indennità percepita dal dipendente è soggetta a tassazione.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione 30.10.2015 n. 92/E introducendo una novità su questo tema: l'Amministrazione ha precisato che ai fini dei rimborsi chilometrici per le trasferte che il dipendente effettua con la propria autovettura in un Comune diverso da quello della sede di servizio, se l'ammontare delle indennità è calcolato sulla base delle tabelle ACI, e la trasferta riguarda il tragitto "sede lavoro-località della missione", allora tali rimborsi sono esenti da imposizione.

Se, invece, il tragitto riguarda "domicilio lavoratore- località di missione", il rimborso chilometrico è:

- 1) esente se il tragitto è inferiore rispetto a quello calcolato dalla sede di lavoro-località della missione;
- 2) imponibile per la differenza di tragitto percorsa, se il percorso è superiore rispetto a quello calcolato dalla sede di lavoro alla località della missione, ai sensi dell'art. 51, c. 1, Tuir.

L'Agenzia ha ricordato, inoltre, che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività previsto sempre dall'art. 51, c. 1 Tuir; pertanto, tutte le somme che il datore corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito da lavoro dipendente, soggetto a tassazione fiscale e previdenziale.

Vi sono però alcune eccezioni:

- a) per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi corrisposti sotto forma di indennità chilometrica erogati per prestazioni lavorative svolte al di fuori del Comune in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione se calcolati sulla base delle tabelle AcI;
- b) il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, si deve distinguere a seconda che le trasferte:

- siano nel territorio comunale: queste, tranne per i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
- siano al di fuori del territorio comunale.

Sono previsti differenti sistemi di tassazione in base al tipo di rimborso scelto (analitico, misto o forfetario).

info@soccirossi.it www.soccirossi.it